



I.C. - "OMODEO - BEETHOVEN"-SCISCIANO
Prot. 0012185 del 10/11/2025
VI-2 (Uscita)

All'Albo
Al Sito Web
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Determina di Affidamento diretto fuori MEPA inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 della fornitura del servizio annuale di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08

CIG: B8FD165E77

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. 129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma;



VISTO l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»"

VISTO il Dlgs.31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 1, del Dlgs.36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 2, del Dlgs.36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 50 comma 1, lettera b), del Dlgs.36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTO il Dlgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 75.000,00

VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto di Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;

VISTO in particolare l'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00 euro

VISTO in particolare l'art. 55 comma 1 lettera b) punto 1 che recita "al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,



le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;”

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a);

VISTO in particolare il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 753/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: “Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato;

VISTO in particolare il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 764/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: “L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né tanto meno, l’esperienza di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione;

VISTO Il Programma Annuale E.F. 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 242 del 11/02/2025;

VISTA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura del servizio annuale di Medico Competente presso questo Istituto, avente le seguenti caratteristiche:

- 1) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- 2) Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale. Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
- 3) Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- 4) Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
- 5) Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
- 6) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- 7) Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.



8) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

9) Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

10) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria. Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

11) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

12) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

13) Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P.

14) Trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.

15) In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati, senza onere aggiuntivo a carico dell'Istituto.

16) Collaborare con il servizio di prevenzione e con il datore di lavoro alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva informale di mercato svolta attraverso la richiesta di preventivi;

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva ha consentito di individuare l'operatore MED ITALIA S.R.L., con sede legale in VIA XX SETTEMBRE, 98 - 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), C.F./ P.IVA 06735651215 che propone i beni di interesse della scuola;

VISTO il comma 2 dell'Art. 49 del D.Lgs. 36/2023: "In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi";

DATO ATTO che si procede all'acquisto della fornitura di cui al presente documento in deroga alle suddette disposizioni relative al Principio di Rotazione degli affidamenti, ai sensi del richiamato art. 49 del D.Lgs. 36/2023, che al comma 6 così recita:

"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

CONSIDERATO inoltre l'assenza di alternative adeguate, l'elevato grado di soddisfazione e l'eccezionale esecuzione del precedente servizio reso da MED ITALIA SRL;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti i servizi di formazione richiesti;



DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;

VISTI gli articoli 21-22-23-24-25-26 che regolamentano l'ecosistema digitale dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli stessi;

VISTO che la digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti di procedere per gli affidamenti attraverso centrali di committenza qualificate e certificate onde assicurare il corretto ciclo di vita digitale dei contratti;

DATO ATTO che con [provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025](#), l'Autorità ha prolungato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici al fine di agevolare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nell'attuazione del processo di **digitalizzazione degli affidamenti**;

VISTA la determina a contrarre prot. n° 12182 del 10/11/2025 che costituisce la definizione e l'avvio della procedura di affidamento;

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;

VISTO l'assenza di annotazioni riservate sul sito Anac;

VISTO la documentazione richiesta e ricevuta e in particolare:

- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 94-95, e ai requisiti tecnico/professionali ed economico/finanziari art. 96-97-98-100 del Dlgs. 36/2023;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'affidamento diretto, fuori MEPA, a favore di MED ITALIA S.R.L., con sede legale in VIA XX SETTEMBRE, 98 - 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), C.F./ P.IVA 06735651215, individuata in premessa., della fornitura dei servizi di Medico Competente della durata di un anno.

Art. 3

L'importo complessivo oggetto della spesa, per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in €. 1.000,00 (mille/00) IVA COMPRESA.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2025, sull'Attività A02/02 SICUREZZA, che presenta un'adequata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4

Sulla base di quanto specificato all'articolo 53 del Dlgs. 36/2023 per gli affidamenti diretti di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 50

NON E' STATA RICHIESTA



- garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia del miglioramento ottenuto sulle condizioni di affidamento

Art. 5

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa

Art. 6

Ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Progetto il Dirigente Scolastico dott.ssa Rosanna Lembo.

Art. 7

Si autorizza la pubblicazione del presente documento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, e all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna Lembo
(documento firmato digitalmente)